

DEFINIZIONI

ARERA: Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente;
Contratto: documentazione che comprende la Proposta di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale, le Condizioni Generali di Fornitura (CGF), le Condizioni Tecniche Economiche (CTE) della proposta di fornitura; la Nota Informativa per il Cliente; la Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà sulla titolarità, regolare possesso o regolare detenzione dell'immobile per il quale è richiesta la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale oggetto del Contratto;

Prezzo: la somma dei corrispettivi per la fornitura, costi e oneri indicati nel Contratto;
Acquirente Unica Società per azioni costituita dal Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (attualmente Gestore dei Servizi Energetici - GSE), alla quale è attribuito il compito di garantire la disponibilità di energia elettrica necessaria per fare fronte alle domande di tutti i Clienti serviti sul mercato di Tutela a condizioni non discriminatorie e idonee a consentire l'applicazione di una tariffa unica nazionale per i clienti;

Servizio di Tutela: è il regime tariffario stabilito dall'Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA);
Codice di Rete di Distribuzione: il codice di rete per il servizio di distribuzione gas, CRD approvato ARERA ed adottato dal Distributore locale ai sensi della normativa vigente;

Codice di Rete di Trasporto: il codice di rete trasporto approvato dall'ARERA ed adottato dal Trasportatore ai sensi della normativa vigente;

Fornitore: fornitura di energia elettrica e/o gas naturale al Cliente, ovvero Aria Energia Srl con sede legale in Via Obblia Bassa 1B - 35010 Trebasleghe (PD) e sede operativa in Via Vecchia Fomiera 5 - 36100 Vicenza (VI), P.IVA 04451910246;
Cliente: persona fisica o giuridica, che richiede al Fornitore la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale alle condizioni previste dal Contratto;

Parti: Fornitore e il Cliente, congiuntamente ed indistintamente;

Dati: per l'energia elettrica è il soggetto che svolge il servizio di distribuzione di energia elettrica per il gas naturale è il soggetto che effettua il servizio di trasporto di distribuzione o vettore/amianto del gas naturale per la consegna presso i Siti; Sitt/ I/I punti/a di prelievo di energia elettrica, gas naturale, specificati nella Proposta di fornitura presso cui il Fornitore mette a disposizione del Cliente l'energia elettrica e/o gas naturale;

Gruppo di Misura: strumento di misurazione dei volumi di gas, fornito ed installato dal Distributore locale presso il/i Sito/i o munito di totalizzatore numerico del gas misurato;

PUN media: è la media dei prezzi di acquisto che si sono formati in ciascuna fascia oraria ARERA nel mercato del Giorno Prima (MGP) del Gestore dei Mercati Energetici SPA (GME) durante il mese di Fornitura.

PUN oraria: è la media dei prezzi di acquisto che si sono formati in ciascuna ora nel mercato del Giorno Prima (MGP) del Gestore dei Mercati Energetici SPA (GME) durante il mese di Fornitura.

Servizio: la somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale e dei servizi associati prestati dal Fornitore al Cliente ai sensi del presente Contratto;

Servizio Clienti: il servizio di assistenza, di rilascio di informazioni di natura tecnica e commerciale sul Servizio e di ricezione reclami del Cliente, che il Fornitore mette a disposizione tramite i canali da esso individuati (sito, call center, ...); Trasportatore: il soggetto che effettua, attraverso la rete gasdotti nazionale, il servizio di trasporto del gas naturale; Terna: è la società Terna s.p.a.;

TIC: è il Testo Integrato delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione per il periodo di regolazione 2019-2019;

TI1: è il Testo Integrato delle disposizioni in materia fatturazione del servizio di vendita al dettaglio, come successivamente modificato e integrato;

TI2: è il Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla determinazione convenzionale per fasce orarie dei profili di prelievo dell'energia elettrica corrispondenti ai clienti finali con prelievi non trattati su base oraria;

TI3: è il Testo Integrato delle disposizioni per l'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2019-2019, come successivamente modificato e integrato;

TI4: è il Testo Integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale, come successivamente modificato e integrato;

TI5: è il Testo Integrato per la Regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica, come successivamente modificato e integrato;

TI6: è il Testo Integrato per la Regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement), come successivamente modificato e integrato;

TI7: è il Testo Integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2019-2019, come successivamente modificato e integrato;

TI8: è il Testo Integrato delle disposizioni dell'ARERA per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali, come successivamente modificato e integrato.

TI9: è il Testo Integrato Morosità Gas approvato dall'ARERA con delibera ARCG/gas 93/17;

TI10: è il Testo Integrato delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo 2014-2019, approvato dall'ARERA con delibera n.574/2013/R/Gas (RQDG) e s.m.l. e 367/2014/R/Gas (RTDG) e s.m.l.

1. DICHIARAZIONI

1.1 Ai fini del presente Contratto il Cliente dichiara che l'acquisto dell'energia elettrica e/o gas naturale, oggetto del presente Contratto, è destinata esclusivamente ad alimentare i propri siti per un uso non diverso da quello ivi specificato;

di acquistare in via esclusiva dal Fornitore i quantitativi di energia elettrica e/o gas naturale necessari a soddisfare il fabbisogno del/i proprio/i Sito/i;

di avere ottenuto le autorizzazioni, concessioni e servizi necessari per l'allacciamento dei propri siti alla rete, sia per l'energia elettrica che per il gas naturale, e che gli impianti di sua proprietà e/o disponibilità sono conformi alle norme CEI e alle vigenti disposizioni di legge, anche in materia di sicurezza;

di non avere obbligazioni insolute, relative a precedenti contratti di fornitura e di essere libero da qualsiasi impegno contrattuale;

in caso di cliente non domestico di essere in possesso del numero di partita IVA regolarmente attribuito dall'Ufficio delle Agenzie dell'Entrate competente e di essere nella titolarità del diritto potestativo di contrattare liberamente le condizioni di fornitura per i siti indicati nel Contratto, fatta salva la regolazione vigente;

di non avere debiti, alla data di conclusione del presente Contratto, nei confronti dell'esercente del mercato di salvaguardia, qualora i siti di fornitura fossero provenienti da tale mercato.

1.2 Resta inteso che, nell'ipotesi in cui il Cliente risultasse invece moroso nei confronti dell'esercente la salvaguardia, fatto salvo il diritto del Fornitore di risolvere il Contratto per i citati siti o per tutti i siti oggetto del Contratto, il Cliente provvederà al pagamento integrale delle partite economiche che potrebbero essere imputate direttamente o indirettamente al Fornitore ai sensi dell'art. 13 del TIMOE, entro il termine contrattualmente previsto per il pagamento dei corrispettivi a suo carico o, se diverso, entro quello previsto nella fattura di addebito.

2. OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1 Il presente Contratto ha per oggetto la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale da parte del Fornitore al Cliente con modalità e condizioni pattuite in questa sede presso ciascuno dei siti di quest'ultimo. Il Cliente garantisce inoltre l'esattezza, l'attendibilità e l'autenticità dei dati riportati nel Contratto, le cui disposizioni generali dichiara di conoscere ed accettare integralmente.

2.2 L'efficacia e l'esecuzione del presente Contratto sono condizionate, ove l'esecuzione di quest'ultimo dovesse avere avuto inizio, alla non sospensione del Cliente per morosità almeno dopo l'acquisizione del Cliente da parte del Fornitore, potendo il Fornitore in caso contrario recedere dal Contratto con diritto all'importo delle spese sostenute e dell'eventuale maggior danno. Il Fornitore ha facoltà di risolvere il presente contratto, ove l'esecuzione di quest'ultimo dovesse avere avuto inizio, qualora il Cliente risulti sospeso per morosità al momento dell'acquisizione del Cliente da parte del Fornitore ovvero oggetto di una richiesta di indennizzo CMOR ai sensi della delibera ARERA n. 191/09 e s.m.l. i servizi di cui al Contratto cesseranno alla data di risoluzione e/o recesso per qualsivoglia causa.

2.3 Il Fornitore garantisce al Cliente la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale necessaria a soddisfare interamente i fabbisogni del/i Sito/i con le modalità e alle condizioni pattuite dal presente Contratto. Gli aspetti tecnici riferiti alla consegna dell'energia elettrica e/o gas naturale rimangono di competenza del Distributore e sollevano il Fornitore da ogni responsabilità nei confronti del Cliente in tale ambito.

3. PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO E CONDIZIONI DI ATTIVAZIONE

3.1 Il Contratto, a cui è possibile applicare le disposizioni del D.Lgs 206/2005 (cd. "Codice del Consumo"), si intende perfezionato, senza costi aggiuntivi per il Cliente, nel momento in cui quest'ultimo riceve la comunicazione di avvenuta conclusione del Contratto da parte del Fornitore ovvero con il ricevimento dell'accettazione espressa tramite lettera di conferma da parte del Cliente. La lettera di conferma, sia essa inviata in forma scritta o in altre forme di comunicazione e a distanza, si intende ricevuta dal Cliente trascorsi dieci giorni dalla data di invio della stessa. Per entrambe le forniture, è prevista l'applicazione di oneri amministrativi copertura dei costi di funzionamento. La presente proposta si intende in vigore fino al 31/12/2025 del Codice Civile, per un periodo di quarantacinque giorni solari scaduti i quali e senza alcuna conferma di accettazione espressa da parte del Fornitore diverrà inefficace e sarà tutti gli effetti inapplicabile. Nessuna responsabilità di tipo contrattuale e/o extracontrattuale potrà essere ascritta al Fornitore nel caso in cui il Contratto non dovesse essere perfezionato.

3.2 Il Fornitore ha facoltà di non avviare la fornitura (o di non dar seguito alla richiesta di voltura) nei seguenti casi:

- il Cliente si sia in precedenza reso inadempiente nei confronti del Fornitore;
- il Cliente si sia in precedenza reso inadempiente nei confronti del Fornitore;
- il Cliente risulti avere una progressiva morosità con il precedente fornitore;
- risulti che la richiesta di erogazione del Servizio sia stata effettuata da un soggetto diverso da quello che intende utilizzarlo in proprio;
- il Cliente non abbia compilato in modo completo, corretto o abbia fornito in modo non veritiero i propri dati;
- il Fornitore accerti che il Cliente abbia, a suo insindacabile giudizio, affidabilità onestità non sufficiente e/o risulti avere uno stato di insolvenza patrimoniale anche di fatto e/o venga evidenziato un potenziale rischio di mancati pagamenti della fornitura, riscontrabile anche attraverso informazioni commerciali reperibili presso società specializzate esterne verso le quali il Cliente autorizza fin d'ora il trattamento dei propri dati personali (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sottoposizione a procedure esecutive, protesti e/o pregiudizievole di Tribunale o Conservatoria, sia in proprio che in relazione a cariche o partecipazioni in imprese/società, Fido Commerciale non sufficiente rispetto all'esposizione economica del cliente nei confronti del Fornitore, indici finanziari-patrimoniali ed

economici negativi ed ogni altro elemento negativo utile a definire una situazione di potenziale rischio di Credito);

- in caso di richiesta di voltura/subentro, qualora il Cliente voltantore/subentrante non abbia gli altri requisiti sopra descritti o sussista una presunta responsabilità in solido dello stesso rispetto a morosità progressiva del precedente instatario della fornitura (a titolo esemplificativo e non esaustivo rapporti di convivenza o parentela, eredità, moduli e allegati non restituiti completi dal subentrante entro 3 giorni dall'invio degli stessi da parte del Fornitore, data di richiesta della voltura successiva all'effettivo subentro sul pdp attestato dalla data indicata sul modulo stesso o da altro strumento) / documento idoneo a tale verifica, stato di morosità sul pdp intestato al cessante che possa in caso di continuità di fornitura anche su altro instatario portare presunto pregiudizio al Fornitore in caso di accettazione di voltura, venga richiesto dal Fornitore pagamento anticipato del deposito cauzionale o altra forma di garanzia ai sensi dell'art.11 e il cliente subentrante non adempia entro 5 giorni dalla richiesta etc.);

- mancata consegna, ove richiesta, dell'agranza di cui all'art. 5;
- esito mancato o negativo delle procedure di verifica del merito creditizio ad insindacabile giudizio del Fornitore, di affidabilità patrimoniale e/o finanziaria etc. effettuato anche tramite società e i propri uffici specializzati nelle informazioni commerciali sulla potenziale solvibilità dei crediti;

- ove la società di factoring e/o intermedario finanziario e/o Compagnia Assicurativa individuati dal Fornitore declini il Fido/Plafond economico necessario a garantire le obbligazioni derivanti dalla fornitura e/o alla cessione integrale pro soluto di tutti i crediti nascenti dal contratto di fornitura.

3.3 Il Fornitore si riserva il diritto dopo l'invio della lettera di conferma al Cliente e prima di dar seguito alla procedura di attivazione della fornitura di effettuare le dovute valutazioni sull'affidabilità creditizia del Cliente, potendo quindi a suo insindacabile giudizio non dare seguito all'avvio della fornitura e recedere dal Contratto.

3.4 In caso di esito negativo a seguito delle verifiche di cui al precedente capoverso, il Fornitore ne darà comunicazione al Cliente entro un termine massimo di 90 giorni dalla conclusione del Contratto, periodo oltre il quale le condizioni sospensive si intendono non verificate positivamente.

3.5 Nel caso in cui la sussistenza delle condizioni sospensive risulti verificata, il Fornitore provvede ad inoltrare la richiesta di accesso al PdP/ARERA al Sitt o al Distributore. In base alle informazioni ricevute da quest'ultimi soggetti, il Fornitore ha la facoltà di non avviare la fornitura nel seguente caso: i) PdP/ARERA del Cliente, ai sensi di quanto stabilito dal TIMOE e dal TIMG, risulti sospeso per morosità e/o sia oggetto di una richiesta di indennizzo al momento della richiesta di switching e/o sia stato oggetto di almeno una richiesta di sospensione negli ultimi 12 mesi e/o sia stato oggetto di almeno una richiesta di switching negli ultimi 12 mesi e/o provenga dal servizio di salvaguardia/servizi di ultima istanza, il PdP/ARERA non sia accessibile o parzialmente accessibile, il PdP/ARERA sia disalimentabile. Il Fornitore si riserva di esercitare la facoltà di revoca della richiesta di switching relativa al PdP/ARERA. La possibilità di non avviare la fornitura è prevista anche nel caso in cui il Distributore, ai sensi di quanto previsto dal TIMOE/ TIMG, comunichi che il Cliente finale sia stato oggetto di intervento di interruzione dell'alimentazione anche di un PdP/ARERA diverso da quello per il quale si richiede l'accesso. A seguito del ricevimento delle predette informazioni relative al PDR/POD oggetto del Contratto, il Fornitore si riserva di non dar seguito alle switching dandone apposita comunicazione al Cliente entro 60 giorni. In caso d'esercizio della detta facoltà di revoca ai sensi dell'art. 6.3 del TIMOE o dell'art. 8.2 del TIMG, il Contratto non avrà esecuzione e verranno meno gli effetti del recesso dal contratto con il precedente fornitore.

4. DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO

Il Contratto è a tempo indeterminato, i cui effetti decorrono dalla data di inizio della somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale. L'attivazione della/o fornitura/o avverrà alla data indicata dal Cliente nel rispetto del contratto con il precedente fornitore e dei tempi di attivazione del Distributore e comunque entro 180 giorni dalla conclusione del Contratto, salvo eventi non dipendenti dalla volontà del Fornitore.

5. DIRITTO DI RIPENSAMENTO

5.1 Il Cliente può esercitare il diritto di ripensamento, senza oneri, entro quattordici giorni dalla conclusione del Contratto. Il termine è di 30 giorni invece nel caso di contratti conclusi nel contesto di visite non richieste di un venditore presso l'abitazione di un cliente finale domestico oppure di escursioni organizzate da un venditore con lo scopo o con l'effetto di promuovere o vendere contratti di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale ai clienti finali domestici; il diritto di ripensamento può essere esercitato con una delle seguenti modalità:

- Via e-mail all'indirizzo di posta elettronica mail@ariaenergia.com
- Via fax al numero 0444-127685
- per posta all'indirizzo Aria Energia Srl, Via Vecchia Fomiera 5 - 36100 Vicenza (VI)

In tutti i casi è possibile utilizzare l'apposito modulo allegato al contratto.

B) mediante invio del Modulo di ripensamento allegato al presente Contratto attraverso i canali indicati nel suddetto modulo.

5.2 Ai sensi dell'art. 9.6, del Codice di Condotta Commerciale, nel caso in cui vi sia l'esecuzione del contratto prima del decorso del termine di ripensamento e la fornitura non sia stata avviata, è riconosciuta al Fornitore la possibilità di applicare un corrispettivo massimo non superiore al corrispettivo applicato dall'esercente la maggior tutela. Nel caso di avvio della fornitura, il cliente è tenuto al pagamento dei corrispettivi previsti dal contratto dal momento di avvio della fornitura fino alla sua cessazione. Inoltre, sempre in caso di esercizio del diritto di ripensamento successivo alla esecuzione del Contratto, il Cliente prende atto che in tal caso le procedure di switching avranno luogo secondo quanto previsto ai sensi dell'Art. 4 della delibera dell'ARERA 269/2015/R/com.

5.3 Le attività di esecuzione del Contratto saranno avviate trascorso il periodo previsto per l'esercizio del Diritto di Ripensamento, salvo nel caso in cui il Cliente richieda espressamente l'esecuzione del Contratto in via anticipata prima che decorso il detto termine. Detta richiesta non fa venire meno il diritto del Cliente ad esercitare il ripensamento nei termini di legge, a meno che il contratto sia stato interamente eseguito dal Fornitore, ossia una volta avviata la fornitura o, in caso di nuovo contratto con il medesimo Fornitore, una volta applicate le condizioni del nuovo contratto.

5.4 Nell'ipotesi in cui il Cliente, dopo aver presentato la richiesta di esecuzione anticipata del Contratto, eserciti il Diritto di Ripensamento prima che il Contratto sia stato interamente eseguito, sarà tenuto a corrispondere al Fornitore i costi eventualmente sostenuti per le prestazioni eseguite dal Distributore e i costi riconosciuti al Fornitore per la prestazione commerciale in una quota fissa pari a € 23 per ciascuna prestazione eseguita.

5.5 Qualora, a seguito della richiesta di esecuzione anticipata del contratto, il Cliente eserciti il Diritto di Ripensamento nei confronti del nuovo esercente la vendita, la fornitura (i) continuerà ad essere erogata dal precedente fornitore qualora il relativo contratto non risulti essere stato sciolto o (ii) dai soggetti che erogano il servizio di vendita di ultima istanza o di default, per il tempo necessario a permettere un nuovo cambio fornitore o (iii) se richiesto dal Cliente, verrà effettuata la cessazione della fornitura con disattivazione del punto di fornitura.

5.6 Nel caso di attivazione per cambio fornitore (switch) la richiesta di esecuzione anticipata del contratto non comporta l'avvio della fornitura durante tale periodo ma potrà comportare un anticipo dell'esecuzione del Contratto rispetto alle tempistiche previste dalla regolazione vigente. Nel caso di avvio della fornitura, il Cliente sarà tenuto al pagamento degli eventuali corrispettivi di fornitura previsti dal Contratto fino al momento della cessazione della fornitura stessa.

6. DIRITTO DI RECESSO

6.1 Il Cliente ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento, anche per una sola Fornitura, senza oneri a suo carico, ai sensi e nelle modalità disposte dalla normativa vigente.

6.2 Nelle ipotesi di switching, il Cliente dovrà rilasciare al venditore entrante, in occasione della stipula del nuovo contratto, apposito mandato per recedere, in suo nome e conto, dal contratto in essere con il Fornitore. Il venditore entrante provvederà ad esercitare il recesso per conto del Cliente mediante l'invio della richiesta di switching al Sitt (Sistema Informativo Integrato). Se tale comunicazione perviene entro il giorno 10 (dieci) del mese, il recesso ha effetto dal primo giorno del mese successivo; in caso contrario, il recesso ha effetto dal primo giorno del secondo mese successivo. Per i soli clienti non domestici con un unico contratto di fornitura per uno o più Siti, nei quali almeno un'unzione di energia elettrica sia alimentata in media tensione o un'unzione di gas naturale abbia un consumo annuo superiore a 200.000 mc/anno, il termine di preavviso è di 90 giorni prima della scadenza delle condizioni economiche di fornitura in essere. Se il fornitore entrante ritarda ad attivare la fornitura, il Fornitore continua ad applicare le condizioni economiche e contrattuali in corso di validità. Se il Cliente, al momento del recesso, risulta moroso, deve sanare la morosità ai sensi dell'art. 1458 c.c.

6.3 Qualora il Cliente eserciti il diritto di recesso non finalizzato al cambio venditore, ma alla cessazione della fornitura e dei contratti ad essa collegati, il Cliente deve inviare una comunicazione scritta fornendo un preavviso pari a (un) mese dalla data di ricezione della comunicazione di recesso da parte del Fornitore. La richiesta deve essere trasmessa direttamente al proprio Fornitore, alternativamente, ai seguenti recapiti:

- via posta all'indirizzo Aria Energia Srl, Via Vecchia Fomiera 5 - 36100 Vicenza (VI)
- via PEC all'indirizzo ariaenergia@ariaenergia.com
- via e-mail all'indirizzo di posta elettronica mail@ariaenergia.com

Comunicazioni inviate ad indirizzi diversi si considerano come non ricevute ed il Fornitore non sarà responsabile dei danni eventualmente derivanti dalla tardiva esecuzione della cessazione. Se il fornitore entrante ritarda ad attivare la fornitura, il Fornitore continua ad applicare le condizioni economiche e contrattuali in corso di validità. Se il Cliente, al momento del recesso, risulta moroso, deve sanare la morosità ai sensi dell'art. 1458 c.c.

6.4 A seguito del recesso esercitato dal Cliente e fino alla data di effettivo cambio fornitore o di effettiva disattivazione della fornitura, il Cliente rimane responsabile per il pagamento al Fornitore di tutti i consumi relativi alla fornitura e di eventuali danni.

6.5 Il Fornitore ha facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto, anche limitatamente ad una fornitura, in qualunque momento e senza oneri. In tal caso l'iva, con modalità che consentono di verificarne l'effettiva ricezione, una comunicazione scritta al Cliente, con termine di preavviso di (6) mesi. Il preavviso decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione sopra indicata da parte del Cliente.

7. DETERMINAZIONE E REVISIONE DEI PREZZI

7.1 Le condizioni economiche, ovvero i corrispettivi previsti per la componente energia riportanti nelle "Condizioni Economiche" saranno applicabili per dodici mesi a partire dalla data di attivazione, separatamente da eventuali oneri per servizi accessori quantificabili in una percentuale pari al cinque per cento degli stessi, salvo diversa durata eventualmente indicata sul documento di condizioni economiche. Tutte le componenti previste dal presente Contratto sono da intendersi a carico del Cliente e verranno aggiornate, ove previsto, secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalle Autorità competenti, dall'ARERA e dal Distributore territorialmente competente.

7.2 Il Fornitore si riserva la facoltà di effettuare variazioni unilaterali alle condizioni economiche, tramite comunicazione scritta anche digitale inviata con preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi previsto alla decorrenza delle variazioni stesse e secondo le modalità prescritte dalla regolazione. Predetta comunicazione non è dovuta in caso di variazioni dei corrispettivi non determinati dal Fornitore.

73 Per l'energia elettrica, il Cliente prende atto che alla scadenza dei primi dodici mesi di fornitura completa, fermi restando gli altri oneri di cui alle condizioni tecnico economiche e alle presenti condizioni generali di fornitura, i corrispettivi applicati ai consumi di energia comprensivi delle perdite di rete F1, F2 e F3 (o monorario) saranno tacitamente rinnovati alle medesime condizioni ogni 12 (dodici) mesi, salvo l'esercizio del diritto di recesso da parte del Cliente ai sensi dell'articolo 6. I corrispettivi che il Cliente si impegna a rendere al Fornitore, da lui scelti e riportati nelle Condizioni Economiche di fornitura, parte integrante del Contratto, sono comprensivi di eventuali assegnazioni di capacità di trasporto ovvero di assegnazione bande di capacità produttive nazionali su base annuale e/o periodi temporali di durata inferiore e di energia di importazione, il cui vantaggio conseguibile resterà di titolarità del Fornitore. In caso di scelta di fornitura da fonti rinnovabili, il 100% dell'energia elettrica fornita dal Fornitore al Cliente sarà compensata da energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili (idroelettrici, eolici, fotovoltaici, geotermici, alimentati da maree e moto ondoso, da biomassa o da biogas).

74 Il Fornitore annullerà appositi certificati che attestano il sostegno alla produzione di energia elettrica da impianti da fonti rinnovabili in favore del Cliente, per quantitativi corrispondenti ai volumi di energia elettrica fatturati dal Fornitore al Cliente. I corrispettivi per l'energia fornita saranno applicati anche alle relative perdite su rete di distribuzione quantificata dall'ARERA e similmente al netto delle imposte erariali ed addizionali gravanti sui consumi di energia elettrica e del corrispettivo a remunerazione delle attività commerciali svolte dal Fornitore, di importo pari al valore definito dall'ARERA nel TVF per i costi sostenuti da un operatore del mercato libero per le attività di commercializzazione e vendita (PCV), della quota variabile della componente di dispacciamento a restituzione del differenziale relativo all'attività di commercializzazione così come definiti dall'ARERA nel TVF applicati separatamente in fattura. Saranno inoltre posti a carico del Cliente gli importi fissati per il servizio di dispacciamento ai sensi delle tabelle ARERA 11/06 e 107/09 e s.m.l., nonché un corrispettivo a copertura dei costi di sbilanciamento applicato ai prelievi mensili del Cliente comprensivi delle perdite di rete, in misura pari a 0,010 €/kWh. In caso di cliente non domestico è previsto un corrispettivo a copertura delle attività di approvvigionamento relative ai quantitativi di energia di modulazione, applicati ai consumi di energia prelevati dal Cliente, comprensivi delle perdite di energia su rete di distribuzione e suscrizione a due centesimi €/kWh. Il Fornitore non applicherà al Cliente la quota a credito della sucoitata componente di dispacciamento.

75 Per il gas naturale, il Cliente prende atto che alla scadenza dei primi dodici mesi di fornitura completa, fermi restando gli altri oneri di cui alle condizioni tecnico economiche e alle presenti condizioni generali di fornitura, il prezzo della componente gas verrà tacitamente rinnovato alle medesime condizioni ogni 12 (dodici) mesi, salvo l'esercizio del diritto di recesso da parte del Cliente ai sensi dell'articolo 6. I corrispettivi che il Cliente si impegna a corrispondere al Fornitore, da lui scelti e riportati nelle Condizioni Economiche di fornitura, parte integrante del Contratto, sono da intendersi al netto delle componenti tariffarie previste dal vigente quadro normativo oltre che delle imposte erariali ed addizionali gravanti sui consumi di gas naturale, dell'IVA e di ogni altro onere fiscale dovuto per legge. A copertura dei costi diretti di funzionamento del Fornitore e degli oneri di bilanciamento legati alle programmazione della somministrazione di gas ai clienti finali, ai sensi dell'Allegato A della delibera 229/2012/R/Gas s.m.l., nonché di eventuali penali sulla capacità impegnata in relazione ad errate stime di consumo gas, potrà essere posto a carico del Cliente un corrispettivo forfettario di valore pari a 0,10 €/Smc applicato ai consumi prelevati nel singolo mese e riferito ad un potere calorifico superiore (PCS) pari a 38552 MJ/mc.

8. DEPOSITO CAUZIONALE E GARANZIE

8.1 Il Distributore competente è l'unico responsabile delle misure dei consumi dei siti del Cliente. Ogni eccezione di merito sarà quindi posta solo nei confronti del Distributore. Il Fornitore offre la possibilità al Cliente di raccogliere le proprie autoletture di consumo, comunicandole entro apposite finestre temporali indicate in fattura dal Fornitore. Tale dato verrà utilizzato per la fatturazione dei consumi, qualora validato dal Distributore competente. Gli impianti o gli apparecchi del Cliente devono essere conformi alle norme di legge e di sicurezza vigenti ed il loro uso non deve provocare disfunzioni alla rete di distribuzione. Il Fornitore può effettuare o far effettuare verifiche, anche su indicazione del Distributore competente e, se risultano irregolarità, può sospendere o far sospendere la fornitura per il tempo occorrente al Cliente per adeguare gli impianti. In caso di variazioni agli apparecchi di utilizzazione o all'impianto interno, il Cliente è tenuto a dare comunicazione preventiva al Fornitore e in tal caso il Fornitore stabilirà se tale intervento comporterà la necessità di stipula di un nuovo contratto o delle modifiche a quello in essere. I Contatore potranno essere modificati, rimossi o spostati solo per disposizioni del Fornitore o del Distributore competente e solo per mezzo del loro incaricati, che in caso di intervento redigeranno un verbale riportante le cause che ne hanno determinato l'intervento. Il Distributore può effettuare verifiche agli impianti e agli apparecchi della rete di distribuzione; per farlo può accedere agli stessi impianti anche se ubicati all'interno del luogo di pertinenza del Cliente e in tal caso il Distributore dovrà dare un preavviso al Cliente salvo in caso di comprovata urgenza e sicurezza e per possibili prelievi fraudolenti. In base a quanto indicato dal Distributore, il Fornitore potrà procedere alla ricostruzione dei consumi registrati erroneamente dal contatore e al calcolo del relativo conguaglio. Nei casi in cui la richiesta di intervento per malfunzionamenti o guasti sia del Cliente, le spese di intervento saranno a suo carico solo se il guasto o il malfunzionamento non sia attribuibile agli stessi impianti o apparecchi di misura della rete di distribuzione. In tal caso, il Cliente si impegna a versare al Fornitore l'importo pari al costo di intervento del Distributore competente.

8.2 Per il gas naturale, i volumi di gas naturale considerati per la fatturazione sono espressi in standard metro cubo (Smc) e adeguati usando il coefficiente di correzione C, ai sensi dell'RTDQ, qualora il gruppo di misura del Cliente non sia dotato di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard.

9. GESTIONE DELLA CONNESSIONE

9.1 Il Fornitore non sarà ritenuto responsabile di alcuna interruzione o irregolarità della fornitura, ivi comprese le sospensioni della stessa, dovute ad attività di manutenzione, riparazione, guasti agli impianti di proprietà del Distributore, manutenzione del contatore. In nessuno dei suddetti casi il Cliente avrà diritto al risarcimento di danni né quanto sopra potrà costituire motivo di anticipata risoluzione del Contratto da parte del Cliente. Nei casi di manutenzione del contatore, il Contratto si intende sospeso, fatta salva la fatturazione degli oneri di sistema che il Distributore dovesse fatturare al Cliente.

9.2 Per l'energia elettrica, il Cliente, con la sottoscrizione del contratto, conferisce al Fornitore, o a soggetti idonei da questo individuati, nel proprio interesse, il mandato a titolo gratuito alla stipula, dei contratti di dispacciamento e trasporto dell'energia elettrica rispettivamente con Terna e con il Distributore territorialmente competente, il Fornitore, ai fini di quanto espressamente previsto nel presente articolo, è tenuto a porre in essere tutto quanto necessario, regolando i servizi connessi ai citati contratti anche in base a quanto stabilito dal TIMOE. Il Cliente conferisce altresì mandato con rappresentanza al Fornitore, affinché proceda in suo nome e per suo conto a sottoscrivere la comunicazione di recesso dal precedente fornitore. Il mandato si intende conferito a titolo gratuito. In applicazione a quanto stabilito dal TIT e TIQE, conferisce mandato irrevocabile con rappresentanza per la sottoscrizione delle Condizioni Tecniche allegate al contratto di trasporto di cui il Cliente dichiara di conoscere il contenuto anche grazie alla disponibilità dello stesso sul sito web del Fornitore www.ariaenergia.com o di essere consapevole che tale accettazione è necessaria ai fini dell'attivazione e del mantenimento del servizio di trasporto nonché allo svolgimento delle attività di gestione della connessione di siti presso il Distributore, verso cui il Cliente non rimane titolare di ogni rapporto giuridico. Tutte le attività inerenti le richieste di prestazione di cui al TIQE dovranno essere inoltrate al Distributore tramite il Fornitore o soggetto da questo individuato, che opererà in qualità di mandatario per la stipula del contratto di connessione con il Distributore. Il Cliente sarà tenuto al pagamento degli importi previsti per le singole prestazioni di cui al TIC, riconoscendo al Fornitore un ulteriore importo, il cui costo è conoscibile dal Cliente mediante consultazione della modulistica al link www.ariaenergia.com/help-center o contattando il servizio clienti. L'incarico accettato dal Fornitore con la richiesta di attivazione dei siti del Cliente al Distributore cesserà alla data di cessazione del Contratto per qualsiasi causa.

9.3 Per il gas naturale, il Cliente, con la sottoscrizione del contratto, conferisce al Fornitore, o a soggetti idonei da questo individuati, nel proprio interesse, il mandato a titolo gratuito alla stipula, dei contratti di dispacciamento e trasporto dell'energia elettrica rispettivamente con Terna e con il Distributore territorialmente competente, il Fornitore, ai fini di quanto espressamente previsto nel presente articolo, è tenuto a porre in essere tutto quanto necessario, regolando i servizi connessi ai citati contratti anche in base a quanto stabilito dal TIMOE. Il Cliente conferisce altresì mandato con rappresentanza al Fornitore, affinché proceda in suo nome e per suo conto a sottoscrivere la comunicazione di recesso dal precedente fornitore. Il mandato si intende conferito a titolo gratuito. In applicazione a quanto stabilito dal TIT e TIQE, conferisce mandato irrevocabile con rappresentanza per la sottoscrizione delle Condizioni Tecniche allegate al contratto di trasporto di cui il Cliente dichiara di conoscere il contenuto anche grazie alla disponibilità dello stesso sul sito web del Fornitore www.ariaenergia.com o di essere consapevole che tale accettazione è necessaria ai fini dell'attivazione e del mantenimento del servizio di trasporto nonché allo svolgimento delle attività di gestione della connessione di siti presso il Distributore, verso cui il Cliente non rimane titolare di ogni rapporto giuridico. Tutte le attività inerenti le richieste di prestazione di cui al TIQE dovranno essere inoltrate al Distributore tramite il Fornitore o soggetto da questo individuato, che opererà in qualità di mandatario per la stipula del contratto di connessione con il Distributore. Il Cliente sarà tenuto al pagamento degli importi previsti per le singole prestazioni di cui al TIC, riconoscendo al Fornitore un ulteriore importo, il cui costo è conoscibile dal Cliente mediante consultazione della modulistica al link www.ariaenergia.com/help-center o contattando il servizio clienti oltre a quanto dovuto al Distributore competente, di cui al relativo Codice di Rete.

10. IMPOSTE

Eventuali sanzioni e/o oneri eventualmente dovuti dal Fornitore all'Agenzia delle Entrate o Uffici Competenti a causa di mancato, inesatto o incompleto dichiarazioni che il Cliente è tenuto a rendere al Fornitore saranno oggetto di rivalsa da parte di quest'ultimo nei confronti del Cliente stesso. Tali sanzioni e/o oneri saranno eventualmente addebitati al Cliente in fattura.

11. RESPONSABILITÀ

11.1 La fatturazione avrà periodicità mensile. Tale periodicità potrà essere variata dal Fornitore previa comunicazione specifica al Cliente. Le fatture, o bollette, saranno emesse in forma sintetica ai sensi della delibera ARERA 5/01/2014/R/com e s.m.l.; gli elementi di dettaglio delle stesse sono comunque a disposizione del Cliente nell'apposita area dedicata sul sito del Fornitore e/o in alternativa su richiesta del Cliente al Fornitore stesso. Le fatture saranno inviate tramite posta elettronica all'indirizzo indicato dal Cliente nel Contratto o da lui comunicato successivamente. Nel caso in cui il Cliente non abbia fornito alcun indirizzo di posta elettronica, le fatture verranno trasmesse per posta ordinaria. La fatturazione avverrà sulla base dei dati relativi ai consumi effettivi del Cliente, resi disponibili dal Distributore. Nel caso in cui non dovessero rendersi disponibili i dati di misura prelevati dal Cliente da parte del Distributore e in assenza di autolettura fornita dal Cliente e validata dal Distributore, il Fornitore si riserva il diritto di fatturare "in stima" la fornitura. In tal caso, il dato di consumo utilizzato sarà stimato sulla base dei consumi storici del Cliente disponibili al Fornitore sulla base di quanto recepito dal Distributore o dal Cliente stesso. Il Fornitore, quindi, provvederà ad effettuare sulla prima fattura utile il conguaglio sui consumi effettivi esclusivamente nel caso in cui questi fossero disponibili al momento dell'emissione della fattura. Il Cliente si impegna ad effettuare il pagamento delle fatture entro la data di scadenza indicata nella fattura stessa, accontentando i relativi importi sul conto corrente del Fornitore a mezzo domiciliazione bancaria SDD o altra modalità concessa dal Fornitore.

11.2 In caso di modalità di pagamento differente dalla domiciliazione bancaria scelta dal Cliente ovvero in caso di domiciliazione bancario non vada a buon fine, è facoltà del Fornitore addebitare nella prima fattura utile un deposito cauzionale pari a € 5150 (cinquemila e 500) per i Clienti Domestici ed i Clienti Condomini con uso domestico, € 5150 per ogni kWh di ENERGIA ELETTRICA per i Clienti Domestici ed i Clienti Condomini con uso domestico, € 5150 per ogni kWh di

potenza disponibile;

- i) per i Clienti Business con potenze disponibili ≤ 165 kW, € 7,50 per kW;
- ii) per i Clienti Business con potenze disponibili > 165 kW e ≤ 100 kW, € 88,50 per kW;
- iv) per i Clienti Business con potenze disponibili > 100 kW, € 20,00 per Kw GAS;

Per tutti i Clienti, qualora il Cliente effettui consumi:

- i) fino a 500 Smc/anno, € 900,00;
- ii) fino a 1500 Smc/anno, € 900,00;
- iii) fino a 2500 Smc/anno, € 1500,00;
- iv) fino a 5000 Smc/anno, € 9000,00;

v) superiori a 5000 Smc/anno, un valore equivalente al prodotto tra un coefficiente di 0,1 ed il Valore Annuo Provisoriale (VAP) comunicato annualmente dal Distributore/Sil ed espresso in SmCo, in caso di sua assenza, il Valore Annuo Provisoriale (VAP) comunicato dal Distributore/Sil in sede di switching con aggiornamento sulla base dei dati di misura resi disponibili successivamente dal Distributore/Sil, a garanzia del Contratto, che verrà restituito al Cliente nella fattura di chiusura di fine fornitura.

11.3 Eventuali reclami o contestazioni non daranno diritto al Cliente di diffidare o sospendere i pagamenti totali o parziali, sia di fattura di fornitura che di interessi di mora, salvo quella parte degli stessi dovuta a manifesti errori di calcolo. E' altresì facoltà del Fornitore richiedere al Cliente una fidejussione bancaria, rilasciata da istituto di credito o un importo a titolo di deposito cauzionale infruttifero, qualora verificasse a suo insindacabile giudizio un livello di affidabilità e solvibilità non adeguato del Cliente, anche in corso di esecuzione del Contratto, a garanzia del contratto di fornitura, pari ad un ammontare non inferiore al valore stimato di cinque mesi di fornitura completa. Ogni forma di garanzia citata nel presente articolo non potrà essere utilizzata per pagamenti anche parziali delle fatture, salvo diverso accordo con il Fornitore, dovrà restare in vigore per tutta la durata del Contratto e, nel caso di fidejussione, restare attivo per i tre mesi successivi alla sua cessazione e comunque fino all'emissione della fattura di chiusura. Qualora la fidejussione venga escussa in tutto o in parte dal Fornitore, a seguito dell'adempimento del Cliente, questi sarà tenuto a ricostituire l'intero importo.

11.4 Nel caso in cui il Cliente non ricostituisse quanto dovuto, il Fornitore avrà diritto a risolvere il presente Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. Al Cliente saranno addebitati o accreditati, con riferimento al periodo di esecuzione del Contratto per i siti oggetto della relativa Fornitura, anche eventuali importi conseguenti all'erogazione dei servizi di cui al presente articolo ed al pagamento degli altri oneri derivanti da rettifiche o conguagli di fatturazione, anche emessi successivamente alla cessazione per qualsiasi causa del Contratto stesso.

12. RITARDO PAGAMENTI - MESSA IN MORA E SOSPENSIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE

12.1 In caso di omesso, parziale o ritardato pagamento di una o più fatture emesse dal Fornitore, ferma restando l'applicazione degli interessi di mora, per il cliente non domestico di cui al DLgs 231/2002 e per il cliente domestico calcolati su base annuale, nella misura del Tasso BCE maggiorato del 95%, il Fornitore ha la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

12.2 In caso di morosità del Cliente, il Fornitore avrà il diritto di addebitare a quest'ultimo oltre agli interessi moratori, eventuali spese sostenute per il recupero del credito nella misura pari ad euro trenta/00, oltre a quelle per i solleciti di pagamento delle fatture e per un costo forfettario di euro dieci/00 relativo all'invio della diffida a mezzo raccomandata a/r o altro mezzo di comunicazione. In assenza di precisazioni da parte del Cliente, i pagamenti ricevuti si intendono riferiti al credito con data di scadenza più remota, qualsiasi sia la natura del credito, (capitale o interessi); il Fornitore si riserva inoltre, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1194 Codice Civile, il diritto di imputare i pagamenti ricevuti dal Cliente, a parità di scadenza, nell'ordine, rispettivamente, al capitale e agli interessi moratori maturati alla data dell'incasso.

12.3 In caso di morosità oltre il termine di pagamento delle fatture previsto contrattualmente, il Fornitore si riserva la facoltà di attivare le procedure di costituzione in mora previste dalla normativa vigente. A tal proposito, nel caso di punto di prelievo/conssegna disalimentabile, il Fornitore mediante apposita comunicazione di costituzione in mora, provvederà ad intimare il pagamento delle fatture scadute, entro un termine di quindici giorni solari dalla data di emissione della comunicazione di costituzione in mora. La Costituzione di messa in mora sarà inviata ai sensi del Timoe/Timg tramite Raccomandata o/o tramite Pec e/o tramite altro mezzo idoneo e succedaneo dei precedenti. In particolare modo il cliente ha facoltà di eleggere domicilio digitale presso un servizio elettronico di recapito certificato qualificato nella sezione "DATI CLIENTE", ai sensi dell'art. 47 c.c. e art. 3 n. 37 e 44 del Reg. UE 910/2014 (Reg. eIDAS) e degli art. 1 c.1 n.1 n.1, c.1 n. 2 e art. 3 bis c. 4, quinquies del DLgs. 85/2008 (C.A.D.), autorizzando il Fornitore ad utilizzare per il recapito l'indirizzo email o il numero di cellulare fornito dal cliente. L'eventuale pagamento da parte del Cliente, a seguito del sollecito di cui sopra, dovrà essere comunicato dallo stesso al Fornitore mediante invio di apposita documentazione attestante l'avvenuto pagamento al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica indicati nella comunicazione di sollecito. Nel caso in cui il Fornitore alla scadenza del termine ultimo di pagamento indicato nella comunicazione di costituzione in mora, rilevi il permanere dello stato di morosità del Cliente, avrà il diritto di chiedere al Distributore locale la sospensione della fornitura di energia elettrica e/o gas naturale per morosità decorsi non meno di tre giorni lavorativi dal termine ultimo di pagamento.

12.4 Saranno posti a carico del Cliente i corrispettivi di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell'ammontare previsto. Il Cliente potrà comunicare l'avvenuto pagamento delle somme dovute inviandone evidenza (n.CRO del bonifico) a mezzo fax o a mezzo email al numero e all'indirizzo indicati dal Fornitore nella comunicazione di costituzione in mora e in fattura. La procedura di messa in mora è sospesa nel caso in cui il Cliente abbia fatto ricorso alla procedura di conciliazione di cui all'Art.22 del presente Contratto. Nei casi di mancato rispetto della periodicità prevista per la fatturazione e di importi anomali fatturati di cui all'art.3 del TIQV, il Fornitore offre la possibilità di rettificare quanto fatturato. Tale possibilità sarà resa nota al Cliente con apposita informazione inclusa in fattura. Le procedure non cumulative avranno la stessa frequenza della periodicità di fatturazione prevista, fatta salva la facoltà del Fornitore di inviare separatamente il rispetto alla fattura. Il Fornitore ed il Cliente concordano le modalità e i tempi di dilazione degli importi, fatto salvo le prescrizioni regolatorie che prevedono che in assenza di uno specifico accordo tra le Parti il corrispettivo dovuto è diviso in un numero di rate successive di ammontare costante pari almeno al numero delle fatture stimate ricevute successivamente alla precedente fattura di conguaglio o comunque non inferiore a due. Il Cliente che non provvede alla richiesta del beneficio entro 10 giorni dal termine di scadenza della fattura rateabile perde il diritto alla rateizzazione. Sono altresì riconosciuti al Cliente gli indennizzi automatici previsti dal TIF, qualora non fossero rispettati i termini relativi all'emissione della fattura di periodo e/o della fattura di chiusura.

12.5 Per l'energia elettrica nel caso in cui il Cliente non provveda al pagamento delle fatture entro la data di scadenza delle stesse, il Fornitore ha diritto ad attivare la procedura di messa in mora secondo e modalità e termini previsti dal TIMOE. Qualora il Cliente sia connesso in bassa tensione (o e sussistano le condizioni tecniche del misuratore), il Distributore locale prima di procedere alla sospensione della fornitura dovrà effettuare una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% (quindici per cento) della potenza disponibile dopo 25 (venticinque) giorni solari dalla data di ricezione della costituzione in mora. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di perdurante mancato pagamento da parte del Cliente, verrà effettuata la sospensione della fornitura. Per le altre tipologie di fornitura di energia elettrica e per forniture gas, decorsi 40 (quaranta) giorni solari dalla data di ricezione della costituzione in mora, in mancanza di attestazione dell'avvenuto pagamento delle somme dovute, e non prima di 3 (tre) giorni lavorativi dal termine di pagamento esposto nella comunicazione di costituzione in mora, il Fornitore si riserva di richiedere al Distributore a sospensione del punto di prelievo per morosità. Resta inteso che nel caso di impossibilità a procedere con la sospensione della fornitura, il Fornitore potrà richiedere al Distributore l'installazione fisica con blocco dell'alimentazione del Sito. La procedura di sospensione della fornitura non potrà trovare collocazione nei confronti del Cliente che rientri nella categoria dei clienti finali non disalimentabili, prevista dal TIMOE. In tal caso, il Fornitore, qualora il Cliente non provveda al pagamento di quanto dovuto ai sensi del Contratto, potrà risolvere i contratti di dispacciamento e di trasporto relativamente ai Siti del Cliente, interessati dall'adempimento. A seguito della richiesta di risoluzione dei predetti contratti, il Distributore locale provvederà a trasferire la titolarità dei Punti di prelievo del Cliente all'Esecente il Servizio di Maggior Tutela il Cliente, infine, avrà diritto ad indennizzi automatici, qualora previsti, ai sensi dell'Art. 3,5 del TIMOE.

12.6 Per il gas naturale, nel caso in cui il Cliente non provveda al pagamento delle fatture entro la data di scadenza delle stesse, il Fornitore ha diritto ad attivare la procedura di messa in mora, secondo e modalità e termini previsti dal TIMG. La procedura per la sospensione della fornitura non potrà trovare altresì applicazione nei confronti dei Siti non disalimentabili ovvero nella titolarità di un'utenza relativa ad attività di servizio pubblico come definiti nel TVG. In tal caso, il Fornitore, qualora il Cliente non provveda al pagamento di quanto dovuto ai sensi del Contratto, procederà alla costituzione in mora tramite apposita comunicazione indicante il termine ultimo, comunque non inferiore a quindici giorni dall'invio della comunicazione, entro il quale il Cliente titolare di un Sito non disalimentabile moroso deve provvedere al pagamento; decorsi tale termine, senza che il Cliente abbia provveduto al pagamento, il Fornitore potrà provvedere alla risoluzione del Contratto e alla successiva richiesta, al Distributore Locale, di cessazione amministrativa per morosità relativa a un PDR non disalimentabile moroso. In tal caso, l'impresa distributrice provvederà ad attivare i servizi di ultima istanza di cui al TVG. Il Cliente, infine, avrà diritto ad indennizzi automatici, qualora previsti, ai sensi dell'Art. 4,3 del TIMG. In caso di cessazione amministrativa per morosità, avvenuta per blocco dell'alimentazione del Sito, la procedura di sospensione della fornitura non potrà trovare collocazione nei confronti del Cliente che rientri nella categoria dei clienti finali non disalimentabili, prevista dal TIMOE. In tal caso, il Fornitore, qualora il Cliente non provveda al pagamento di quanto dovuto ai sensi del Contratto, potrà risolvere i contratti di dispacciamento e di trasporto relativamente ai Siti del Cliente, interessati dall'adempimento. A seguito della richiesta di risoluzione dei predetti contratti, il Distributore locale provvederà a trasferire la titolarità dei Punti di prelievo del Cliente all'Esecente il Servizio di Maggior Tutela il Cliente, infine, avrà diritto ad indennizzi automatici, qualora previsti, ai sensi dell'Art. 3,5 del TIMOE.

12.7 In caso di morosità il Fornitore potrà affidare, inoltre ad una società esterna il recupero dei propri crediti, con eventuale ed ulteriore addebito dei relativi costi di recupero del credito calcolati per la fase stragiudiziale nella misura del 10% del conto Capitale, oltre interessi al saldo e/o affidare i propri crediti al Servizio di Recupero Giudiziale.

13. NORME SPECIFICHE PER UTENZE AD USO CONDOMINIALE

13.1 Il Contratto ed i relativi Allegati si applicano a tutti i Condomini e relativi punti di fornitura indicati, eventualmente anche tramite l'apposito "Allegato sit", che se presente forma parte integrante del Contratto.

13.2 Il Cliente fidejussore in qualità di Amministratore di Condominio dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui al DPR. 1445/2000 e s.m.l. e dell'art. 1398 c.c., manlevando espressamente il Fornitore da ogni responsabilità o pretesa da chiunque avanzata, quanto segue: il) di sottoscrivere il Contratto in qualità di attuale Amministratore pro tempore dei Condomini e dei punti di fornitura indicati, in forza di regolare nomina assunibile (allegata al Contratto); ii) di aver ricevuto espresso mandato dai singoli condomini o dall'assemblea condominiale per sottoscrivere il Contratto; iii) di aver, preventivamente alla sottoscrizione, sottoposto il Contratto, i relativi allegati o le clausole ivi previste all'assemblea condominiale e di aver ricevuto il relativo consenso e approvazione a ciascuna di esse.

13.3 L'Amministratore di Condominio si impegna a collaborare in ogni momento con il Fornitore per l'esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal Contratto, fornendo tempestivamente al Fornitore ogni eventuale informazione o documentazione richiesta.

In particolare, L'Amministratore di Condominio è obbligato personalmente a fornire entro 10 (dieci) giorni dalla semplice richiesta del Fornitore: a) qualora si verifichi uno stato di morosità del Condominio, i nominativi (cognome, nome, codice fiscale, residenza) dei condomini debitori nei confronti del Condominio, la quota millesimale di riferimento e ogni documento utile in merito; b) copia autentica del registro di cui all'art. 1129 c.c., comma IV, e di cui all'art. 71 delle disposizioni attuative del Codice Civile, nonché copia di eventuali verbali d'assemblea condominiale; c) il nominativo ed il recapito del nuovo Amministratore di Condominio eventualmente sopravvenuto, impegnandosi altresì personalmente ad ottenere dallo stesso idonea documentazione attestante la sua qualifica e legittimità ad operare a tale titolo per i punti di fornitura del Contratto, nonché la modulistica richiesta dal Fornitore per eventuali variazioni, subentri, variazioni anagrafiche, ecc.

13.4 In caso di totale o parziale inadempimento a quanto previsto dal presente art. 13, punti 1 e 2, fatto salvo il diritto del Fornitore di risolvere il Contratto ed il risarcimento del maggiore danno, quale elemento di mancato rispetto dell'obbligo di buona fede e correttezza in capo al Cliente di collaborare con il Fornitore per l'esatto adempimento del Contratto, l'Amministratore del Condominio firmatario sarà tenuto personalmente al pagamento in favore del Fornitore di una penale così determinata: a) 15% del valore del credito risultante dalla posizione contabile del Condominio alla data dell'ultima richiesta di adempire all'obbligo di collaborazione sopra riportata, nei casi di cui all'art. 13.2 lettera a); b) € 500,00 negli altri casi. 13.4 Ai Clienti/Condomini con uso domestico, a meno di diversa indicazione, sono applicate tutte le clausole contrattuali previste per i Clienti Domestici.

14. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

14.1 Ai sensi dell'art. 1456 c.c. è facoltà del Fornitore, su sua semplice dichiarazione scritta, risolvere automaticamente il presente Contratto, senza preavviso e con effetto immediato, salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, nei seguenti casi:

1. qualora il Cliente non adempia ad una delle obbligazioni a suo carico di cui agli artt. 11 e 12 con particolare riguardo all'ipotesi di omesso, parziale o ritardato pagamento di una o più fatture emesse dal Fornitore, ovvero non abbia i requisiti di cui all'art. 3 del Contratto;

2. qualora il Fornitore accerti che il Cliente abbia a suo insindacabile giudizio affidabilità creditizia non sufficiente e/o risulti avere uno stato di insolvenza patrimoniale anche di fatto e/o venga evidenziato un potenziale rischio di mancanti pagamenti della fornitura, riscontrabile anche attraverso informazioni commerciali reperibili presso società specializzate esterne (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sottoposizione a procedure esecutive, protesti e/o pregiudizievoli di Tribunale o Conservatoria, sia in proprio che in relazione a cariche o partecipazioni in imprese/ società, Fido Commerciale non sufficiente rispetto all'esposizione economica del cliente nei confronti del Fornitore, Indici finanziari-patrimoniali e economici

negativi e ogni altro elemento negativo utile a definire una situazione di potenziale Rischio di Credito);

3. in caso di manomissione e/o prolevo fraudolento;

4. qualora venga revocata e/o non vada a buon fine la procedura di addebito diretto SEPA;

5. qualora, per qualunque ragione, si modifichi o cessi lo "stato attivo" del Cliente Businessin Camera di Commercio (a meno titolo esemplificativo: liquidazione, cessazione, sospensione ecc.);

6. qualora si accerti che il beneficiario dell'utenza è soggetto terzo rispetto al titolare del

Contratto;

7. qualora si presentino cause di forza maggiore (es: guerra, terremoti, inondazioni, insurrezioni o moti popolari) atti di pubblica autorità che abbiano incidenza sulla capacità o possibilità di eseguire il Contratto, incendio, blackout od altre cause consimili, ivi compresa l'indisponibilità del servizio di trasmissione/ trasporto e/o distribuzione, ecc) che determinino l'impossibilità, anche parziale, per il Fornitore di adempiere alle prestazioni di cui al presente Contratto;

8. qualora l'eventuale messa in mora, oppure correttamente inviata dal Fornitore con strumenti idonei al cliente (ai sensi e nel rispetto della normativa TIMOE/TIMG) e agli indirizzi fisici o digitali dal cliente stesso dichiarati, risulti non recapitata o non si perfezioni per qualsiasi motivo (solo a titolo di esempio causali certificate del postacquirente del tipo sconosciuto indirizzo/vicino inesistente e/o errato, trasferito, indirizzo insufficiente, stabile inaccessibile, cassetta postale non accessibile).

9. Dove la società di factoring e/o intermediario finanziario e/o Compagnia Assicurativa e/o la società di informazioni Commerciali individuati dal Fornitore declini/revochi il Fido/plafond economico necessario a garantire le obbligazioni derivanti dalla fornitura e il cliente non presti garanzie conseguenti richiesta.

14.2 L'esercizio della facoltà di cui al presente articolo comporterà altresì:

1. l'automatica risoluzione dei contratti e servizi di trasporto, distribuzione, scambio sul posto, dispacciamento, gestione della connessione e vettoramento, ivi compresa la facoltà del Fornitore di richiedere a Distributore la cessazione amministrativa del PdR gas;

2. l'obbligo in capo al Cliente del pagamento di tutti i costi e corrispettivi della fornitura fino alla data di effettiva cessazione del Contratto e dei relativi servizi di trasporto e distribuzione, scambio sul posto, dispacciamento, vettoramento e gestione della connessione, oltre ad ogni eventuale maggior costo sostenuto dal Fornitore per la cessazione del Contratto. Oltre alle ipotesi ivi espressamente previste, il Fornitore ha la facoltà di avvalersi della risoluzione automatica del Contratto, in ogni caso di messa in liquidazione o di apertura di una procedura concorsuale a carico del Cliente.

15. FORZA MAGGIORE

Le Parti non sono tra loro responsabili per qualsiasi inadempimento dovuto a cause di forza maggiore o comunque da qualsiasi causa al di fuori del controllo delle stesse, intese come eventi non previsti né prevedibili e dipendenti da fatti naturali o di terzi che non sia stato possibile impedire attraverso la normale diligenza o tali da rendere impossibile in tutto o in parte l'adempimento delle obbligazioni assunte.

16. CESSIONE

16.1 Il Cliente non può cedere il Contratto, senza il previo consenso scritto da parte del Fornitore.

16.2 Il Fornitore ha diritto di cedere o di trasferire il Contratto con tutti i suoi diritti ed obblighi, ivi compresi i crediti derivanti dalla fornitura di energia elettrica e di gas naturale, per intero o in parte, tramite semplice comunicazione al Cliente, che accetta sin d'ora la condizione. Il Fornitore sarà esonerato da ogni responsabilità nei confronti del Cliente per l'esecuzione del Contratto dalla data di comunicazione della cessione del Contratto. La cessione del Contratto ad opera del Fornitore non potrà in alcun caso comportare una diminuzione della tutela dei diritti del Cliente.

17. INSERIMENTO DI REGOLAMENTAZIONI TECNICHE E DI CLAUSOLE NEGOZIALI

Il Contratto, in corso di vigenza, si intenderà modificato di diritto, mediante automatico recepimento di eventuali nuove clausole e regolamentazioni definite dall'ARERA o altro soggetto istituzionale, aventi carattere vincolante. Parimenti, si intendono implicitamente abrogate le clausole del presente Contratto che risultassero incompatibili con le condizioni obbligatoriamente imposte ai sensi del precedente capoverso. L'eventuale nullità o invalidità di una o più clausole del presente Contratto non comporterà l'invalidità dell'intero accordo tra le Parti. Al Cliente verrà data comunicazione in bolletta o attraverso apposita informativa entro novanta giorni dalla decorrenza delle nuove condizioni. Il Cliente avrà la facoltà, in caso di dissenso, di comunicare entro trenta giorni mediante lettera raccomandata a/r il proprio recesso dal Contratto, senza oneri aggiuntivi, a valore della fine dell'ultimo giorno precedente quello in cui le modifiche avrebbero avuto corso. In difetto di tale comunicazione da parte del Cliente, entro il suddetto termine, le nuove condizioni di fornitura si intenderanno da quest'ultimo espressamente accettate e costituiranno integrazione del presente Contratto.

18. REGISTRAZIONE

Il Contratto è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso ed a tassa fissa. Il relativo onere è a carico del Cliente.

19. MODIFICHE

Eventuali modifiche al Contratto, durante il periodo di vigenza dello stesso, dovranno essere proposte e accettate in forma scritta tra le Parti, fatte salve le modalità e i termini di recesso per ciascuna.

20. COMUNICAZIONI E DOMICILIO

20.1 Tutte le comunicazioni fra le Parti inerenti il Contratto devono essere trasmesse per iscritto e dovranno contenere in maniera univoca i riferimenti del Cliente e del sito di fornitura. Deve altresì essere trasmessa per iscritto al Fornitore entro i termini previsti dalla normativa vigente, qualunque variazione inerente il Sito/i di fornitura. Il Fornitore si riserva di inviare le comunicazioni in forma scritta ovvero tramite nota in fattura in tutti i casi non espressamente vietati dalla normativa vigente. Restano salve le disposizioni di cui al Contratto che prevedono una specifica modalità di invio delle comunicazioni.

20.2 Il Cliente elegge domicilio all'indirizzo indicato nella sezione "DATI CLIENTE". Il Cliente ha facoltà di eleggere altresì un domicilio digitale (un indirizzo di posta elettronica certificata o un indirizzo di posta elettronica e/o numero di cellulare) che costituisce un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, ai sensi dell'art. 47 c.c. e artt. 3 n. 37 e 44 del Reg. UE 910/2014 e degli artt. 1 c) n. 1) e c) 1) e c) 3) b) c. 4) quinquies del D.Lgs. 55/2008 nella sezione "DATI CLIENTE". In tal caso, il Cliente autorizza il Fornitore a trasferire all'indirizzo elettronico oppure al numero di cellulare eletto come domicilio digitale le comunicazioni di costituzione in mora ai sensi del TIMOE e TIMG. Il Cliente è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali aggiornamenti dei propri recapiti forniti al momento della conclusione del Contratto o successivamente. Nel caso in cui il Cliente non comunichi l'aggiornamento dei propri recapiti, il Fornitore non può essere ritenuto responsabile per l'eventuale mancata ricezione delle comunicazioni.

21. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

21.1 La legge applicabile al Contratto è quella italiana.

21.2 Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il Fornitore e il cliente in merito all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del Contratto, il Foro competente, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa del Codice del Consumo, è quello: (i) del luogo di residenza e/o di domicilio del cliente domestico/consumatore sia nel caso in cui il Contratto sia stato concluso nei locali e/o negli uffici del Fornitore sia nel caso in cui il Contratto sia stato concluso al di fuori di detti locali ovvero con tecniche di comunicazione a distanza; (ii) di Vicenza in via esclusiva, per tutti gli altri casi.

22. RECLAMI E CONCILIAZIONE

22.1 Eventuali reclami e richieste di informazione possono essere inoltrati al Fornitore a mezzo posta ordinaria all'indirizzo Aria Energia Srl, Via Vecchia Fontana 5 - 36100 Vicenza (VI), a mezzo fax al numero 0444-127685, a mezzo mail all'indirizzo segnalazioni@ariaenergia.com. Ogni reclamo potrà essere inviato al Fornitore utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito web del Fornitore www.ariaenergia.com. Nel caso non si utilizzi l'apposito modulo, nella comunicazione dovranno essere indicate obbligatoriamente le informazioni minime quali nome cognome del Cliente, indirizzo di fornitura, indirizzo postale (se diverso dall'indirizzo di fornitura) o di posta elettronica e il servizio a cui si riferisce il reclamo (elettrico, gas, o entrambi). Il Cliente potrà ricorrere gratuitamente alla procedura di conciliazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie che dovessero insorgere nel corso della fornitura e riguardanti il Contratto.

22.2 Per ulteriori informazioni inerenti le fasi e modalità della procedura, è a disposizione del Cliente l'informativa sul sito www.ariaenergia.com oppure il Servizio Clienti del Fornitore al numero verde 800 200 777. Si segnala che dal 1 gennaio 2017, l'attivazione e l'espletamento della procedura di conciliazione, al fine di dirimere eventuali controversie tra Cliente e Fornitore, sono condizione necessaria per un eventuale ricorso alla soluzione giudiziale. Per maggiori informazioni si rimanda alla consultazione del sito web: <https://www.sporelloperilconsumatore.it/risoluzione-controverse/servizio-conciliazione-gen>

Luogo e data _____

Firma del Cliente _____